



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 10.3.2015
COM(2015) 126 final

2013/0165 (COD)

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO

**a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea**

riguardante la

**posizione del Consiglio in merito all'adozione di un regolamento del Parlamento europeo
e del Consiglio relativo ai requisiti di omologazione per lo sviluppo del sistema eCall di
bordo e che modifica la direttiva 2007/46/CE**

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO

**a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea**

riguardante la

**posizione del Consiglio in merito all'adozione di un regolamento del Parlamento europeo
e del Consiglio relativo ai requisiti di omologazione per lo sviluppo del sistema eCall di
bordo e che modifica la direttiva 2007/46/CE**

1. CONTESTO

Data di trasmissione della proposta al Parlamento europeo e al Consiglio: [documento COM(2013) 316 final – 2013/0165 (COD)]:	13 giugno 2013
Data del parere del Comitato economico e sociale europeo:	19 settembre 2013
Data del parere del Garante europeo della protezione dei dati:	29 ottobre 2013
Data del parere del Parlamento europeo in prima lettura:	26 febbraio 2014
Data di adozione della posizione del Consiglio:	2 marzo 2015

2. OBIETTIVO DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

La proposta della Commissione intende introdurre l'obbligo di installazione di un sistema eCall di bordo per i nuovi tipi di autoveicoli e furgoni nel quadro del sistema di omologazione degli autoveicoli. Tali veicoli dovrebbero pertanto essere fabbricati in modo da garantire che, in caso di gravi incidenti stradali, sia inviata in automatico una chiamata di emergenza al numero unico di emergenza europeo 112. Ciò contribuirà in misura significativa a ridurre il numero di feriti e di decessi.

3. OSSERVAZIONI SULLA POSIZIONE DEL CONSIGLIO

3.1. Osservazioni generali

La Commissione accoglie con favore l'accordo politico sul testo di compromesso raggiunto l'1 dicembre 2014 tra il Consiglio e la commissione IMCO del Parlamento. L'adozione della posizione del Consiglio in prima lettura e la votazione in sessione plenaria del Parlamento nel mese di aprile o di maggio 2015 dovrebbero portare all'adozione definitiva del testo. Dal punto di vista della Commissione il compromesso raggiunto è ragionevole e può essere accolto.

3.2. Osservazioni sugli emendamenti approvati dal Parlamento europeo

3.2.1. *Emendamenti del Parlamento europeo accolti integralmente, in parte o in linea di principio nella posizione del Consiglio in prima lettura*

La posizione del Consiglio in prima lettura accoglie la grande maggioranza degli emendamenti introdotti dal Parlamento europeo, in particolare la maggior parte dei

considerando supplementari proposti, il riferimento esplicito al sistema eCall di bordo basato sul 112, l'obbligo di installare il sistema eCall in modo permanente a bordo del veicolo, nonché la segnalazione agli occupanti del veicolo di un eventuale guasto grave del sistema.

Il Consiglio ha inoltre introdotto requisiti supplementari relativi alla tutela della vita privata e alla protezione dei dati, in particolare il divieto di trattamento dei dati personali per altri fini e la conservazione dei dati solo per il periodo strettamente necessario per il funzionamento del sistema eCall. Le disposizioni in questione sono divenute ancora più dettagliate dopo l'integrazione di gran parte degli emendamenti del Parlamento europeo in materia (ad esempio, la soppressione automatica e continua dei dati, l'assenza di trasmissione dei dati all'esterno del veicolo prima dell'attivazione del sistema eCall, il divieto di scambio di dati tra i sistemi di bordo, ecc.). Infine, sulla base di una valutazione di ogni singolo requisito, è stato raggiunto un compromesso ragionevole per un uso coerente sia dell'atto delegato, sia dell'atto di esecuzione. La Commissione accoglie questa posizione.

Il Consiglio ha inoltre limitato la durata della delega a 5 anni a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento, senza la possibilità di proroga tacita. Successivamente, in qualità di compromesso, ha accettato di prevedere una proroga tacita. Anche se la Commissione avrebbe preferito un periodo di delega illimitato, questa soluzione può essere accolta in quanto parte del pacchetto.

In materia di accessibilità del sistema eCall agli operatori indipendenti ai fini della riparazione e della manutenzione, il Consiglio ha introdotto un collegamento con le disposizioni del regolamento (CE) n. 715/2007 e la possibilità per i costruttori di applicare una canone; nel contempo ha anche accolto l'ulteriore chiarimento proposto dal Parlamento europeo, in base al quale tale canone deve essere ragionevole e non superare un importo nominale. Dato che tale soluzione non si discosta dalle norme vigenti dell'UE in materia di accesso per gli operatori indipendenti, la Commissione può accoglierla in quanto parte del pacchetto.

Il Consiglio ha accolto l'emendamento del Parlamento europeo che invita la Commissione a valutare, a seguito di uno studio dei costi e dei benefici e di un'ampia consultazione delle parti interessate, l'esigenza di requisiti relativi a una piattaforma interoperabile, standardizzata, protetta e ad accesso libero nonché ad adottare, se del caso, un'iniziativa legislativa basata su tali requisiti. Questo punto non faceva parte della proposta iniziale della Commissione, ma può essere accolto in quanto parte del pacchetto.

Il Consiglio ha inoltre accolto l'emendamento del Parlamento europeo che impone alla Commissione di esaminare la possibilità di estendere il campo di applicazione del regolamento ad altre categorie di veicoli, come i veicoli a motore a due ruote, i veicoli commerciali pesanti, gli autobus di linea e gran turismo e i trattori agricoli, e di presentare, se del caso, una proposta in materia. La Commissione accoglie tale posizione.

La Commissione accoglie inoltre i chiarimenti di carattere redazionale apportati al testo della Commissione da parte del Consiglio e del Parlamento.

3.2.2. Emendamenti del Parlamento europeo non accolti nella posizione del Consiglio in prima lettura

Il Consiglio ha ritenuto non opportuno inserire in un articolo di un regolamento riguardante i requisiti di omologazione gli emendamenti del Parlamento europeo che impongono agli Stati membri di riferire in merito alla disponibilità dell'infrastruttura eCall e alla Commissione di prendere misure appropriate per garantire che tale infrastruttura sia messa a disposizione entro i tempi previsti. Il Consiglio riconosce tuttavia che è essenziale che sia eseguito un aggiornamento preventivo coordinato dell'infrastruttura delle reti mobili di telecomunicazione senza fili per la trasmissione delle eCall e dei PSAP per la ricezione e la gestione delle eCall

ed ha inserito un testo appropriato nei considerando. La Commissione sostiene tale posizione. La stessa impostazione è stata adottata per quanto riguarda l'emendamento del Parlamento europeo che prescrive un controllo tecnico periodico del sistema eCall basato sul 112.

3.3. Nuove disposizioni introdotte dal Consiglio e posizione della Commissione

Il Consiglio ha introdotto una serie di emendamenti tecnici, in particolare al fine di chiarire l'esenzione dal campo di applicazione dei veicoli prodotti in piccola serie, dei veicoli con omologazione individuale e dei veicoli che per motivi tecnici non possono essere dotati di un sistema eCall. Esso ha inoltre conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati al fine di identificare i veicoli da esonerare. La Commissione può accogliere tali emendamenti.

Il Consiglio ha inoltre aggiunto disposizioni specifiche riguardanti la coesistenza di servizi eCall supportati da servizi di terzi (servizi TPS eCall) con il sistema eCall basato sul 112. Tali disposizioni garantiscono che tutti i veicoli siano dotati obbligatoriamente del sistema eCall basato sul 112 e che detto sistema sia attivato automaticamente in caso di errore del TPS eCall. La soluzione proposta dal Consiglio può pertanto essere accolta dalla Commissione.

Il Consiglio ha inoltre introdotto disposizioni sull'uso degli atti di esecuzione e sulle rispettive procedure di comitato per la loro adozione. Visto che l'applicazione di tali disposizioni è piuttosto limitata ed è stato raggiunto un compromesso relativo alle norme in materia di protezione dei dati e della vita privata, anche tali disposizioni possono essere accolte dalla Commissione. Per quanto riguarda le disposizioni relative al comitato, la Commissione si rammarica del ricorso alla "clausola relativa alla mancanza di parere", dato che l'inclusione di una tale clausola costituisce una deroga al regolamento 182/2011. Tuttavia, in uno spirito di compromesso, non si opporrà.

Infine il Consiglio ha chiesto un periodo di tempo maggiore per consentire all'industria di conformarsi ai nuovi requisiti. Il Parlamento europeo, anche se non ha modificato la data di applicazione nella proposta della Commissione, si è dimostrato disponibile ad una proroga e ha infine accettato che il regolamento si applichi a decorrere dal 31 marzo 2018. La Commissione concorda che è necessario un tempo di esecuzione sufficiente e può sostenere il compromesso sulla data di applicazione, dato che è in conformità con il calendario previsto per la realizzazione dell'infrastruttura globale eCall di cui alla decisione n. 585/2014/UE.

4. CONCLUSIONE

Anche se per motivi pratici la Commissione si rammarica della decisione del Consiglio di limitare la delega alla Commissione a un periodo fisso di cinque anni e dell'inclusione della "clausola relativa alla mancanza di parere" nella procedura di comitato per l'adozione degli atti di esecuzione, la Commissione si astiene dall'opporvi.

Il Consiglio ha deliberato a maggioranza qualificata.

In conclusione la Commissione accoglie, in uno spirito di compromesso, la posizione adottata dal Consiglio.